

Oggetto: Denuncia di Inizio Attività ai sensi della legge 07.08.1990 n° 241 per le opere di cui agli Artt. 2 e seguenti della L.R. 14.10.99 n° 52.

La sottoscritta Vincenzini Ernestina nata a Cardoso di Stazzema il 26.10.36 C.F. VNC RST 36R66 I942A e residente in V.le Colombo, 75-Marina di Carrara, avendo giusto titolo, comunica che a mezzo di lavori in economia diretta, nell'immobile individuato come segue: Bagno EXcelsior -V.le Vespucci a Marina di Carrara, catastalmente individuato nel Fog. 106 mapp. 104-105-106, di cui la sottoscritta è concessionaria,

Prot. n° 3684 del 13.6.02

darà inizio, a far data dal ventesimo (20°) giorno ~~ASSEGNAZIONE~~ alla acquisizione della presente Denuncia al protocollo generale di Codesto Ente, fatti salvi i diritti di ~~ingenti~~ ai lavori descritti nella allegata relazione di asseveramento redatta dal Geom. Giorgio Mariani iscritto al n° 892 dell'Albo Professionale dei Geometri della Prov. di Massa-Carrara.

~~ASSEGNAZIONE~~
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Comunica che la Direzione dei Lavori è affidata al Geom. Giorgio Mariani, iscritto al n° 892 dell'Albo Professionale dei Geometri della Prov. di Massa-Carrara, che sottoscrive per accettazione la presente istanza.

Si impegna a dare comunicazione della ultimazione dei lavori nei termini di validità della presente D.I.A. oltre che a trasmettere contestualmente, a tal fine, la certificazione tecnico-professionale di cui al 1° comma dell'art. 11 della L.R. 52/99 e, ove occorra, il nuovo certificato di abitabilità ai sensi del 2° comma del citato art. 11.

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:

- 1-Relazione tecnica di cui sopra, completa degli allegati nella stessa indicati;
- 2-Copia della quietanza n° 0043 del 10-6-02 relativa ai diritti di segreteria, giusto il versamento operato presso l'Ufficio Postale;
- 3-Copia del titolo abilitante alla titolarità della Concessione;
- 4-Stralcio planimetrico;
- 5-Aereofotogrammetria.

Responsabile del procedimento

nominato

Arch. F. F. F.
IL DIRIGENTE

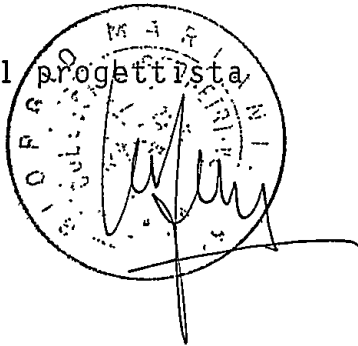
283

Carrara, 07.06.02

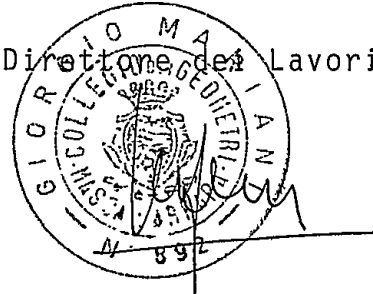
Il richiedente

Vincenzo Emertino

Il progettista



Il Direttore dei Lavori



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA



Il sottoscritto Mariani Giorgio nato a Carrara il 18.03.41
C.F. MRN GRG 41C18 B832I, iscritto all'Albo Professionale dei
Geometri della Prov. di Massa-Carrara al n° 892, con studio in
P.zza Accademia, 2-Carrara-, in riferimento all'incarico ricevuto da:

Vincenzini Ernestina nata a Cardoso di Stazzema il 26.10.36,
residente in V.le Colombo, 75 a Marina di Carrara, descrive le
opere da eseguire sull'immobile individuato come segue:

Bagno Excelsior sito in V.le Vespucci a Marina di Carrara, individuato catastalmente nel Fog. 106 mapp. 104-105-106.

Destinazione di zona secondo il vigente strumento urbanistico:
P.R.G = Sub sistema 1B1 (Arenile)

R.U. = definizione tipologia interventi: manutenzione straordinaria (Art.9)

dette opere riconducibili alla lettera b, punto 2 art. 4 della legge regionale 14.10.99 n° 52 (BURT n° 34 del 07.12.99) consistono in:

Realizzazione di un servizio igienico in sostituzione di una cabina. I lavori previsti consistono nella posa di elemento sanitario in ceramica maiolicata di colore bianco con relativa cassetta di cacciata, pavimentazione e rivestimento della pareti in mattonelle di ceramica; formazione di impianto idrico sottotraccia; formazione di impianto smaltimento liquami collegato all'impianto generale esistente; tinteggiatura interna.

Le nuove opere non mutano la destinazione d'uso dello stabilimento balneare, ne aumentano la superficie utile, ne il volume, ne mutano l'aspetto esterno nel rispetto del D.L. n° 490/99.

Allega, quale parte integrante della relazione, la seguente documentazione:

- 1-Elaborati progettuali, redatti come da Regolamento Edilizio, completi dello stralcio catastale, delle piante afferenti le opere per cui si attestano i lavori (stato attuale, stato modificato);
- 2-Titolo comprovante la titolarità della Concessione;
- 3-Copia della quietanza n° 0043 del 10.6.02 di versamento relativa ai diritti di segreteria;
- 4-Definizione interventi (stralcio regolamento Urbanistico);
- 5-Aereofotogrammetria.

Il presente intervento non è soggetto alla corresponsione del contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, della L.R. n° 52/99, assevera che le opere sopra descritte sono conformi alla L.R. stessa oltre agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, al vigente Regolamento Edilizio, e che rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie; assevera altresì la avvenuta preventiva acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, intese o assensi, comunque denominati, specifici della località ed inerenti il tipo di intervento edilizio.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della citata L.R. 52/99 il sottoscritto, in ordine a tutto quanto sopra, con il presente asseveramento assume per sé la qualità di Persona Esercente un Servizio di Pubblica Necessità ai sensi degli Artt. 359 e 481 del Codice Penale.

Carrara,





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
C.F. 01386030488

Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali
-Area Porti, Aeroporti e Centri Intermodali-



Ai sensi della Convenzione Rep. 4/1997 stipulata in data 07/07/97 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti e la Regione Toscana per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi

N° 016 del registro concessioni - Anno 1999

N° 025 del repertorio

Il Capo del Compartimento Marittimo di MARINA DI CARRARA,

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra VINCENZINI Ernestina in data 01 Ottobre 1998;

Accertato che la concessione per la quale è stata avanzata domanda di rinnovo con l'istanza anzichè è operante delega di funzioni amministrative della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77;

Visto il Decreto Dirigenziale del Responsabile dell'Area "Porti, Aeroporti e Centri Intermodali" della Regione Toscana n° 2222 datato 24.04.1999 con il quale è stato consentito, per la durata di anni 4 (quattro), il rinnovo dei titoli concessori previgenti scaduti il 31/12/98, senza l'espletamento di formalità istruttorie e senza l'ulteriore formalità dell'atto di approvazione regionale.

Vista la precedente licenza n. 065/98 - Rep. 065/98 in data 14.07.98;

Visto il certificato rilasciato dal Comune di Carrara, giusta nota Prot. n° 21997/3187 in data 24/06/98, attestante la visitabilità dell'impianto di balneazione ai portatori di handicap e la loro effettiva possibilità di accesso al mare (L. 13/89 e L. 104/92);

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

al Sig.ra VINCENZINI Ernestina codice fiscale C.F.VNCRST36R66I942A di occupare una porzione di arenile della superficie di metri quadrati 4926 (quattromilanovecentoventisei) fronte mare ml 30,00, situata nel Comune di Carrara e precisamente tra gli stabilimenti balneari Lydia e Sirena, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato "EXCELSIOR" [(*) vedi nota interna] e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione quadriennale il canone provvisorio di £ 29004000 (Ventinovemilioni e quattrocentomila).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio ed in attesa della definizione del Piano di utilizzazione degli arenili di cui all'art. 6 della Legge 494/93, avrà durata di mesi 48, dal 01/01/1999 al 31/12/2002.

Avendo il concessionario già versato il *canone annuo provvisorio* impostogli pari a £ 7251000 (Settemilioniduecentocinquantomila) attraverso ricevuta di pagamento effettuata in data 31 Maggio 1999 presso la Cassa di Risparmio di Carrara - filiale Paradiso - località Marina di Carrara, come da Ordine di Introito n° 016/99, si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato, salvo che la Regione Toscana non consenta di rinnovare la presente licenza su nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

La Regione Toscana avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti la Regione Toscana avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, sulla semplice intimazione scritta della Regione Toscana, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa la Regione Toscana avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso la Regione Toscana dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n. 85 è istituita una imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo commisurata al canone dovuto.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisi allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà della Regione Toscana, d'intesa con l'Autorità Marittima, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Con la sottoscrizione della presente licenza il concessionario assume l'impegno a corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli richiesti in applicazione della delibera regionale ex art. 6 D.M. 342/98 (attuativo della L.494/93) inerente alla classificazione delle aree demaniali marittime secondo i criteri di alta, normale o inferiore valenza turistica.
- 3) E' fatto obbligo al concessionario di affigere in prossimità degli ingressi apposita segnaletica indicante la visitabilità e l'accessibilità al mare ai portatori di handicap.
- 4) Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal SID - Sistema Informativo Demanio- ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
- 5) Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.
- 6) Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nell'ordinanza che disciplina per l'anno 1999 l'attività balneare.
- 7) E' fatto obbligo al concessionario di presentare domanda di rinnovo entro il 30 Settembre 1999.

(*) CONSISTENZA: Composto da n° 78 cabine, 4 servizi igienici + 1 adeguato alla L.13/89, 1 doccia interna, 1 ripostiglio, 1 spogliatoio adeguato alla L.13/89, casa di guardianaggio di mq. 13.8, loc. comm. mq.13.8 (bar+direzione), veranda di mq.51, un locale pompe, n° 1 gazebo in ferro zincato

Vicevanni Eustachio



La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in M. Carrara Via C. Colombo n° 75

Marina di Carrara, addì 13 LUG 1999

I TESTIMONI

Ant: Alex
Santi F. L.



IL CONCESSIONARIO

Vicentin: Brastino

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

C.F. (CP) Roberto CASASSA



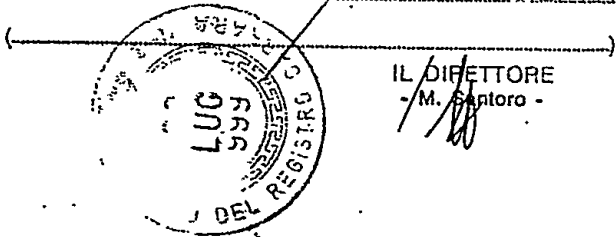
UFFICIO REGISTRO DI CARRARA

2° ORIGINALE DEL VITO IL REGISTRO TO

IL 20 LUG 1999 AL N° 0502

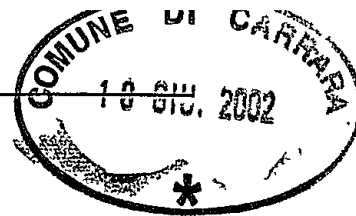
MOD. 1 SUL QUALE SONO VERATE

ESATTE LIRE



IL DIRETTORE

M. Santoro



ART. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla Legge n.1089/39 e dalla Legge n.1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali fatiscenti degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni alle destinazioni d'uso, così come definiti alla lettera B) dell'allegato alla L.R. 59/80².
2. Per gli edifici produttivi costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento della superficie utile.
3. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento che comportano la realizzazione di impianti tecnologici necessari all'uso dell'abitazione, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche ed al risparmio energetico.
4. Negli interventi di manutenzione straordinaria l'interessato dovrà attenersi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e del regolamento edilizio.

² B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SONO COSTITUITI DALLE OPERE E DALLE MODIFICHE NECESSARIE PER RINNOVARE E SOSTITUIRE LE PARTI ANCHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI, NONCHÉ PER REALIZZARE ED INTEGRARE I SERVIZI IGIENICO-SANITARI E LE SUPERFICI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI E NON COMPORTINO MODIFICHE DELLE DESTINAZIONI D'USO.

TALI OPERE E MODIFICHE NON POTRANNO COMUNQUE COMPORTARE ALTERAZIONI ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI O A QUELLE VERTICALI AVENTI CARATTERE STRUTTURALE, NÉ POTRANNO COMPORTARE ALTERAZIONI DEL CARATTERE ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO.

SONO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LE SEGUENTI OPERE, QUANDO SIANO ESEGUITE CON MATERIALI, CARATTERI O COLORI DIVERSI DA QUELLI ESISTENTI.

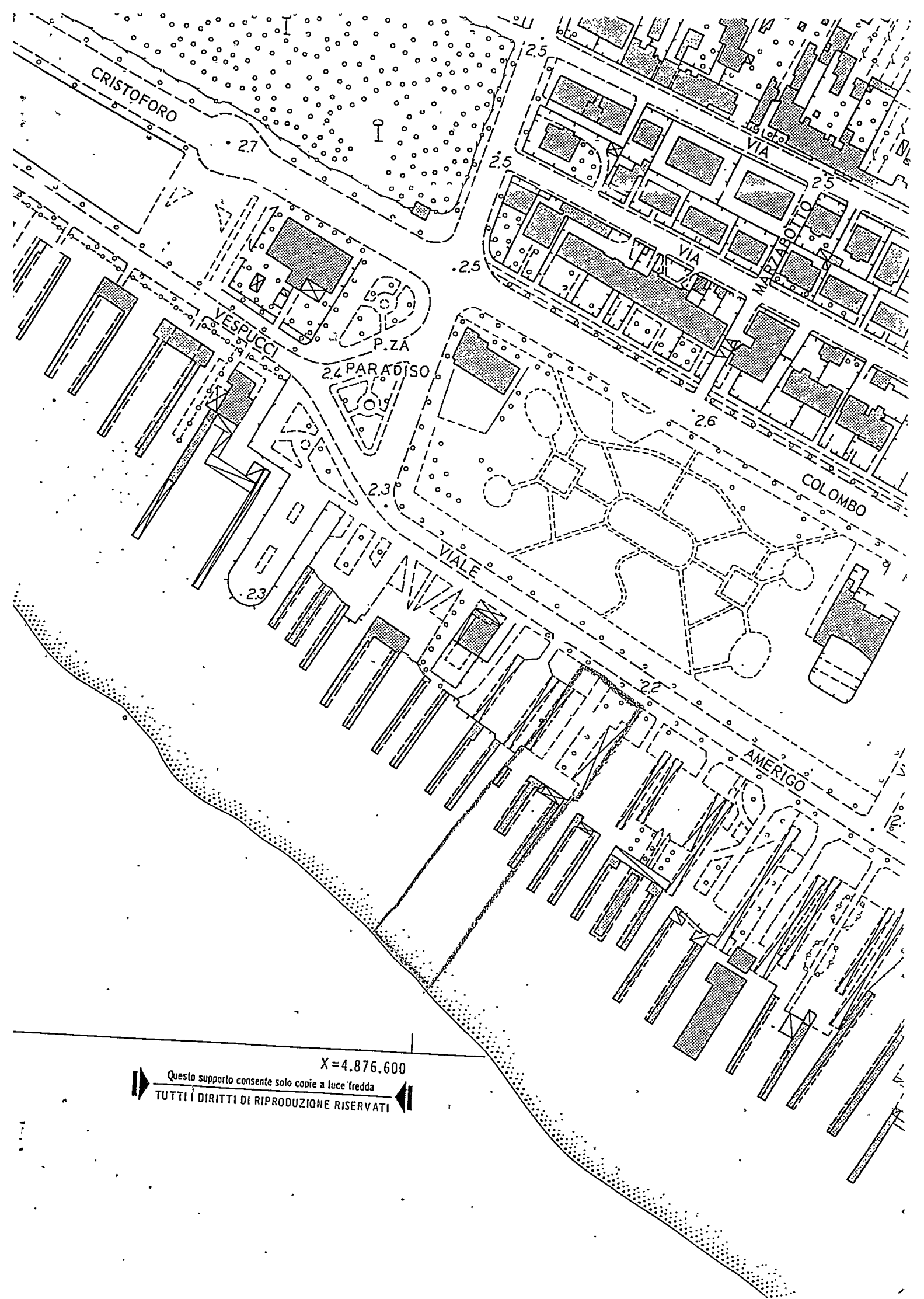
- 1) RIFACIMENTO DI INTONACI E COLORITURE ESTERNE;
- 2) RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI;
- 3) RIFACIMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA;
- 4) RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI O RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI;
- 5) RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA.

IN PARTICOLARE SONO CONSIDERATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUELLI SOTTOELENCATI, QUANDO COMPORTINO ESECUZIONE DI OPERE MURARIE:

- 6) RIFACIMENTO O INSTALLAZIONE DI MATERIALI DI ISOLAMENTO;
- 7) RIFACIMENTO O INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O RAFFREDDAMENTO;
- 8) RIFACIMENTO O INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ASCENSORE O MONTACARICHI;
- 9) RIFACIMENTO O INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ACCUMULAZIONE O SOLLEVAMENTO IDRICO;
- 10) RIFACIMENTO DI IMPIANTI IGIENICO SANITARI.

SONO COMUNQUE CONSIDERATE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LE SEGUENTI OPERE:

- 11) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI RICAVATI NELL'AMBITO DEL VOLUME DELL'UNITÀ IMMOBILIARE;
- 12) REALIZZAZIONE DI CHIUSURE O DI APERTURE INTERNE CHE NON MODIFICHINO LO SCHEMA DISTRIBUTIVO;
- 13) CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE O DI ELEVAZIONE;
- 14) COSTRUZIONE DI VESPAI O SCANNAFOSSI.



X=4.876.600

Questo supporto consente solo copie a luce fredda
TUTTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE RISERVATI



sul C/Cn.

118547

di Euro

25,00

IMPORTO
N° LETTERE

venticinque

INTESTATO A

COMUNE DI CARARA

CAUSALE

DIRITTI SEGRETARIA

D.I.A.

136/115 04 10-06-02 R1

10043 €*25,00*

VCY 0237 €*0,77*

SEGUITO DA

VINCEZZINI ERNESTINA

1A-PIAZZA

COLOMBO, 75

CAP

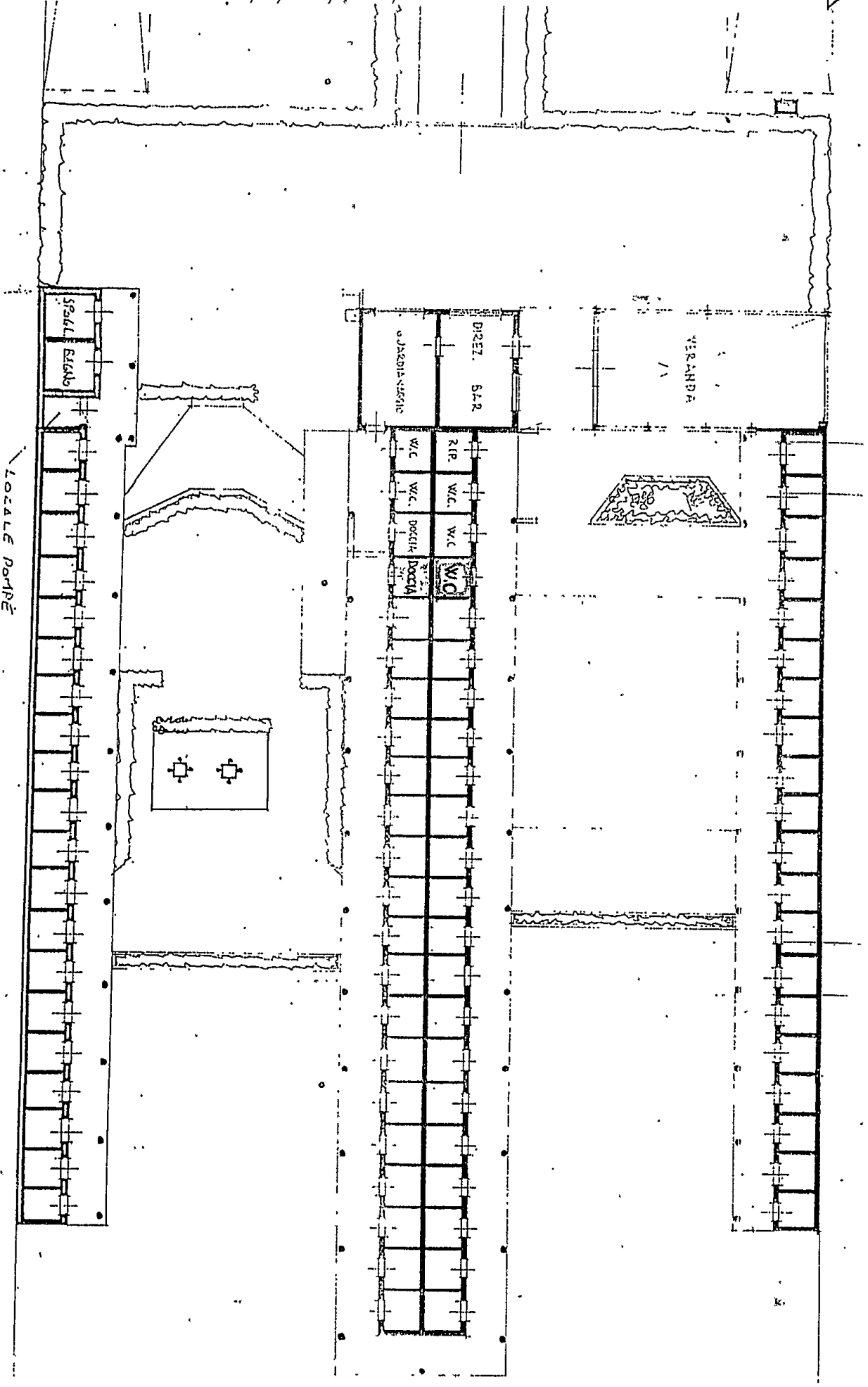
LOCALITÀ

MARINA DI C.

BAGNO "EXCELSIOR" - MADINA DI CARRARA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO
IGIENICO IN SOSTITUZIONE DI UNA CABINA
ALLO STABILIMENTO BALNEARE "EXCELSIOR"
- MADINA DI CARRARA -
CONCESSIONARIA: SIG. DA VINCENTINI ED ENESTINA
SCALE = 1/200 - 1/100

STABILIMENTO PLANIMETRICO SCALE = 1/1000
FOG. 106 MAPPE 104-105-106



COMUNE DI CARRARA
10 GIU. 2002

PLANIMETRIA # 1:200 MODIFICATA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO

IGIENICO IN SOSTITUZIONE DI UNA CABINA

ALLO STABILIMENTO BALNEARE "EXCELSIOR"

- MARINA DI CARRARA -

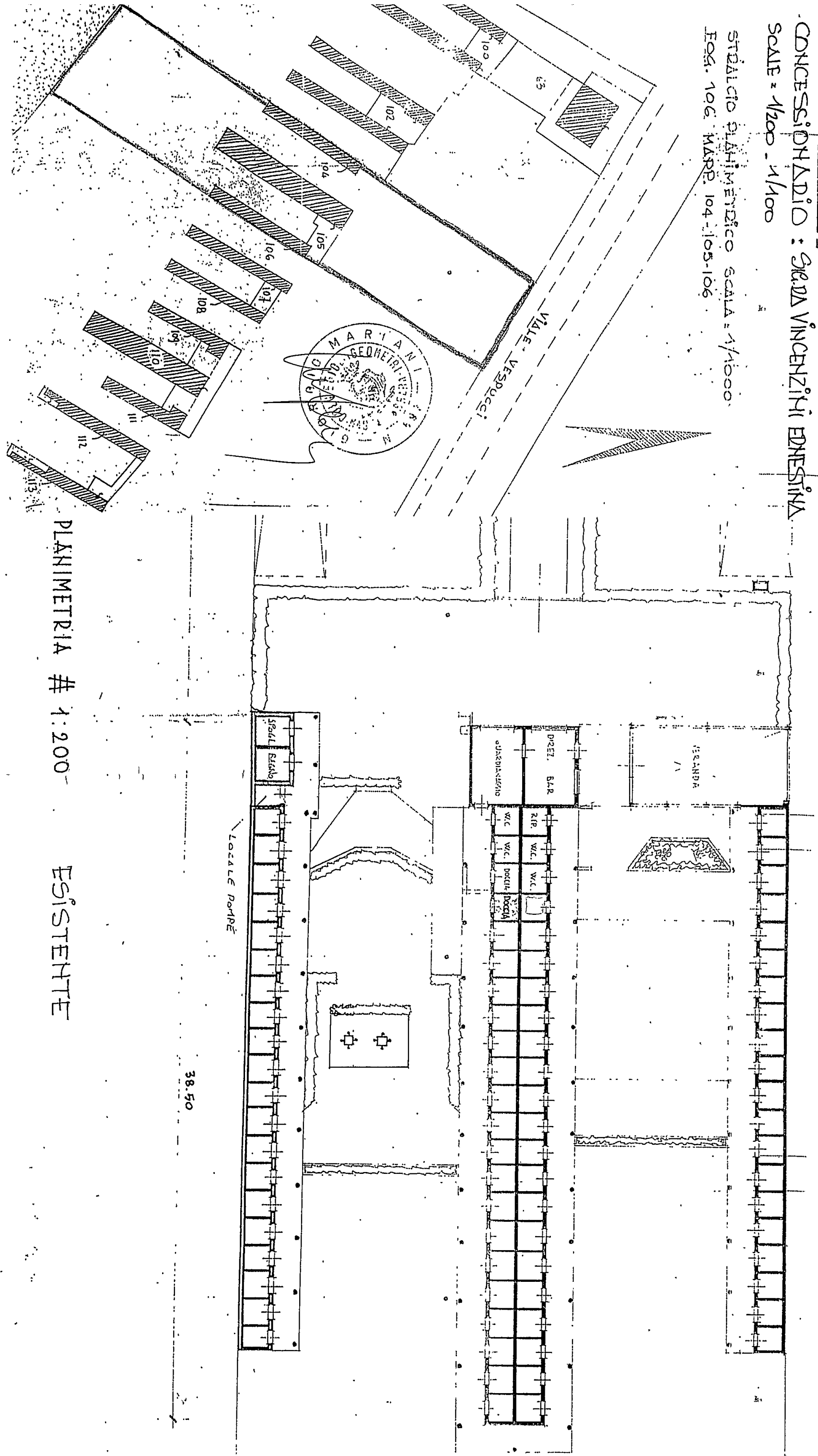
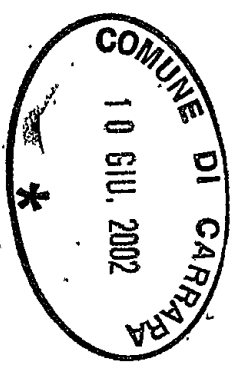
CONCESSIONARIO : SERA VINCENTINI ED ENESINA

SCALE = 1/200 - 1/100

STABILIMENTO PLANIMETRICO SCALA = 1/1000

FOG. 106 MAPPA 104-105-106

BAGNO "EXCELSIOR" MARINA DI CARRARA



PLANIMETRIA # 1:200

ESISTENTE

38.50